

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 15603 del 2019, proposto da Gi. Co., ed altri, rappresentati e difesi dall'avv. Le. Co., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Reggio Calabria, via (...);

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (...);

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Lo. Ca. e Pa. Pe. con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

nei confronti

Me. Co. non costituita in giudizio;

e con l'intervento di

per l'annullamento

1) della Graduatoria nominativa pubblicata in data 22.11.2019 sul sito dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (UNIMORE) relativa al Bando di ammissione al corso di laurea magistrale ad accesso programmato in "LANGUAGES FOR COMUNICATION IN INTERNATIONAL ENTERPRISES AND ORGANIZATIONS (LACOM)" - Classe LM 38 A.A. 2019/2020 II edizione per complessivi 112 posti, contenente l'elenco degli studenti esaminati, risultati idonei e non idonei, nella parte in cui non contempla il nominativo dei ricorrenti, sebbene non abbiano raggiunto il punteggio minimo di 36/60 nelle due lingue come richiesto dal bando di ammissione, tra i candidati ammessi all'iscrizione ed immatricolazione al corso nè alla domanda di ripescaggio;

2) di tutti gli atti relativi alla prova selettiva, alle modalità di svolgimento, ai programmi sui quesiti proposti, agli elaborati così come corretti;

3) del Bando di ammissione al corso di laurea magistrale ad accesso programmato in "LANGUAGES FOR COMUNICATION IN INTERNATIONAL ENTERPRISES AND ORGANIZATIONS (LACOM)" - Classe LM 38 - A.A. 2019/2020 II edizione per complessivi 112

posti, emanato dall'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (UNIMORE), pubblicato sul sito web della medesima università in data 9.10.2019, in quanto è istituito come accesso programmato per complessivi 112 posti disponibili e non è istituito a libero accesso, senza limite di posti disponibili, così come già fatto per l'a.a. 2018/2019;

3a) nonché nella parte in cui (art. 8 - Prova di ammissione) prescrive che "La prova consiste di 60 domande a risposta multipla per ciascuna delle due lingue scelte. E' costituita da 3 parti così suddivise:

- 1) esercizi lessico-grammaticali (10 punti)
- 2) esercizi di lettura/comprendione (20 punti)
- 3) esercizi cloze (30 punti) TOTALE 60 punti

Il punteggio assegnato è il seguente:

1 punto per risposta corretta 0 punti per risposta non data

penalizzazione di 0,5 punti per risposta errata";

3b) nonché nella parte in cui (art. 9 commi 2 e 3- Graduatoria) prescrive che "La graduatoria è formulata tenendo conto del punteggio conseguito in ciascuna prova di lingua. Il punteggio finale della prova di ammissione è dato dalla somma dei punteggi riportati in ciascuna prova ed è espresso in 120esimi.

Il punteggio massimo attribuibile a CIASCUNA prova corrisponde a 60/60 mentre il punteggio minimo di superamento di CIASCUNA prova è 36/60. I candidati che ottengono un punteggio inferiore a 36/60 in una o in entrambe le lingue non sono idonei";

3c) nonché nella parte in cui (art. 10 - Immatricolazione) al punto 10.1 - Candidati ammessi con titolo di studio italiano - prescrive che "I candidati ammessi devono provvedere all'immatricolazione dal 22 al 29 novembre 2019 con procedura interamente on line" (comma 1) e "Dal sito [www.\(omissis\)](http://www.(omissis)) selezionare "Immatricolazioni", e seguire le modalità descritte nella "Guida all'immatricolazione on line" consultabile al sito

[\(omissis\)](http://www.(omissis))" (comma 3);

3d) nonché nella parte in cui (art. 12 - Domanda di ripescaggio - Adempimenti successivi alla domanda) prescrive che "I candidati che sono risultati idonei nella prova di ammissione, ma non sono stati collocati nella graduatoria di merito come ammessi possono manifestare il loro interesse all'immatricolazione, presentando domanda di ripescaggio dal 22 novembre al 4 dicembre 2019.

La procedura di ripescaggio di seguito descritta consentirà di accettare un numero di candidati pari ai posti che eventualmente rimarranno vacanti al termine dell'immatricolazione dei candidati ammessi, secondo il criterio dell'ordine di graduatoria di merito e di titolo conseguito entro il 29 novembre 2019." senza prevedere una esplicita clausola di salvaguardia, che assicuri comunque la copertura di tutti i posti disponibili, mediante lo scorrimento anche dei candidati che non abbiano raggiunto il punteggio minimo;

3e) nonché nella parte in cui prescrive che "È necessario collegarsi a [www.\(omissis\)](#), effettuare il "Login" entrando nella propria pagina personale di esse3, andare alla voce "Ammissione", e poi su "Presenta domanda", a fianco al corso di interesse. La guida è consultabile al link [www.\(omissis\)](#)." (art. 12 comma 3);

3f) nonché nella parte in cui prescrive che "Nel caso, invece, di disponibilità di posti vacanti e di candidati in possesso del titolo di studio conseguito entro il 29 novembre 2019 si provvederà ad effettuare lo scorrimento della graduatoria pubblicata il 22 novembre 2019, sulla base delle domande di ripescaggio effettuate e dell'aggiornamento titoli conseguiti." (art. 13 comma 2);

4) del diniego di ammissione a seguito della domanda di ripescaggio dei ricorrenti;

5) del D.M. n. 987/2016 e succ. modifiche avvenute tramite il D.M. n. 285/2017, con i quali il MIUR ha dettato nuove disposizioni in materia di autovalutazione, valutazione accreditamento iniziale, e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari;

6) del D.M. n. 544/2007 art. 7 comma 2 per tutti i motivi in atti e per le violazioni costituzionali denunciate nel caso di specie consentendo l'introduzione di un corso ad accesso programmato;

7) Del "Regolamento Didattico di Ateneo" di Unimore, Regolamento didattico del corso, scheda SUA - C.d.S. Lacom, manifesto degli studi, offerta formativa, piano di studi;

8) e di tutti gli altri atti prodromici, precedenti, concomitanti e susseguenti o comunque connessi, anche omissivi, ancorchè sconosciuti che hanno consentito l'emanazione dell'impugnato bando ad accesso programmato e non hanno previsto una esplicita clausola di salvaguardia, che assicuri comunque la copertura di tutti i posti disponibili, mediante lo scorrimento anche dei candidati che non abbiano raggiunto il punteggio minimo.

E PER LA DECLARATORIA E PER L'ACCERTAMENTO

in via principale, del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi al corso di Laurea Magistrale in LACOM ed alla relativa immatricolazione, senza alcuna riserva, per l'a.a. 2019/2020, dove ha regolarmente svolto la prova di ammissione de qua, compreso ogni altro diritto o beneficio connesso all'iscrizione e/o immatricolazione al corso di laurea, beneficio ad alloggio di residenza universitaria, borsa di studio, previsto dalla Università per effetto dell'annullamento degli atti impugnati e,

E PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30, COMMA 2, C.P.A.

Delle Amministrazioni intimate, ai sensi dell'art. 34, co. 1, lett. b) e c) C.p.a., all'adozione del relativo provvedimento di ammissione e/o immatricolazione al corso di laurea senza alcuna riserva per cui è causa, ai benefici previsti per gli studenti dall'università nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2021 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti impugnavano gli atti indicati in epigrafe poiché avevano partecipato alla selezione per essere ammessi al corso di laurea magistrale ad accesso programmato in "LANGUAGES FOR COMUNICATION IN INTERNATIONAL ENTERPRISES AND ORGANIZATIONS (LACOM)" senza ottenere il punteggio minimo per poter accedere al corso nonostante fossero rimasti scoperti molti posti.

Inizialmente si costituiva solamente il Ministero resistente con memoria di mera forma.

Il Collegio alla camera di consiglio del 29.1.2020 ordinava al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca di depositare la documentazione relativa all'esistenza dei presupposti per la istituzione del corso di laurea magistrale ad accesso programmato e non in forma libera.

La richiesta rimaneva inevasa ed alla successiva camera di consiglio del 26.2.2020 veniva reiterata la richiesta senza sortire un effetto diverso.

Pertanto alla ulteriore camera di consiglio del 22.4.2020 veniva accolta l'istanza cautelare tenuto conto della condotta del Ministero rilevante ex art. 64 c.p.a. e del fatto che i corsi sono già iniziati e non si poteva attendere il giudizio di merito.

Successivamente si costituiva in giudizio l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia che affermava di aver conosciuto l'esistenza del giudizio solamente all'esito della notificazione dell'ordinanza cautelare per cui interveniva in giudizio allo scopo innanzitutto di eccepire

l'inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica, effettuata solo ad un'Amministrazione diversa rispetto a quella competente all'adozione del provvedimento richiesto, essendo stata la stessa effettuata presso l'Avvocatura Generale dello Stato.

Nella memoria presentata in occasione dell'udienza di merito solleva un'ulteriore eccezione di inammissibilità per errata individuazione del controinteressato cui notificare il ricorso.

Nelle more del giudizio nessuno dei ricorrenti aveva fatto richiesta di essere iscritto in via cautelare ed anzi tutti i ricorrenti ad eccezione di Condemi Giuseppina avevano rinunciato al ricorso.

L'eccezione di inammissibilità è fondata.

Dopo la riforma introdotta dalla L. n. 168/1989, le Università, non possono essere qualificate come organi dello Stato, dovendo essere inquadrare nella categoria degli enti pubblici autonomi, con la conseguenza che non opera il patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato, disciplinato dagli artt. da 1 a 11 del R.D. n. 1611/1933, bensì, in virtù dell'art. 56 del R.D. n. 1592/1933, il patrocinio facoltativo o autorizzato regolato dagli artt. 43 e 45 del R.D. n. 1611/1933, con i limitati effetti previsti per tale forma di rappresentanza, ovvero: esclusione della necessità del mandato e facoltà, salvo i casi di conflitto, di non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato con apposita e motivata delibera; inapplicabilità delle disposizioni sul foro erariale e sulla domiciliazione presso l'Avvocatura ai fini della notificazione di atti e provvedimenti giudiziari.

Il Consiglio di Stato nella sentenza 3381/2019 ha dichiarato che la notifica fatta presso l'Avvocatura dello Stato non è solamente nulla, ma insistente in quanto manca un collegamento fra il destinatario dell'atto e il luogo in cui la notifica è effettuata; in ogni caso anche se la notifica dovesse essere considerata nulla non potrebbe applicarsi la sanatoria di cui all'art. 44, comma 4, c.p.a. in quanto il presupposto di tale sanatoria è che "l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante", mentre nel caso in esame essa è frutto di un errore in diritto da parte del ricorrente.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e comunque estinto per i ricorrenti che hanno rinunciato al giudizio.

Stante la natura in rito della pronuncia possono compensarsi le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e quanto a sei ricorrenti anche estinto per rinuncia.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2021 in videoconferenza con collegamento da remoto ai sensi dell'art. 25 D.L. n. 137/2020 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele - Presidente

Ugo De Carlo - Consigliere, Estensore

Silvia Piemonte - Referendario